

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Concetti e terminologie romani nella edizione russa dei Digesti di Giustiniano

This is a pre print version of the following article:

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/75974> since

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

V. VDN
9.4.08

Il b. dtp.

*Concetti e terminologie romani nella edizione russa
dei «Digesta» di Giustiniano*

Daniil Tuzov

L'anno scorso, con l'uscita, presso la casa editrice «Statut» (Mosca), dell'ottavo e ultimo volume dei *Digesti* di Giustiniano¹, è stata condotta a termine la prima completa traduzione russa della più importante fonte del diritto romano. L'edizione si contraddistingue per una splendida iconografia, la presenza del testo latino a fronte, le indicazioni su presunte interpolazioni, le annotazioni che aiutano a comprendere il linguaggio non sempre facile delle fonti giuridiche latine, nonché — nell'ottavo volume — gli indici e commentari.

o a

Indubbiamente, l'idea stessa di una simile edizione merita ogni approvazione. Grazie all'iniziativa della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Mosca «Lomonosov», del Centro di Studi di Diritto romano (Mosca), della casa editrice «Statut», di altri enti e persone che hanno partecipato al progetto, il mondo giuridico russo potrà finalmente prendere conoscenza di tutti i frammenti dei giuristi classici romani riportati nei *Digesti*, nel loro complesso, usarli nell'attività accademica, didattica e, forse, anche in quella pratica.

È chiaro che, considerato l'interesse — ultimamente assai cresciuto — per il diritto romano in Russia, i traduttori e i redattori vengono ad assumere una grande responsabilità per una corretta, anzi per la più precisa possibile traduzione della sua fonte principale. La maggior parte dei giuristi russi, non conoscendo il latino, non sarà in grado di scoprire errori, imprecisioni o ambiguità presenti nella traduzione, e si fiderà tendenzialmente del testo russo senza consultare l'originale latino; di conseguenza, una impropria percezione dei singoli istituti e dei concetti del diritto romano da ciò derivata potrà dar luogo a tesi e impostazioni sbagliate nell'attività scientifica, didattica o pratica. Nel frattempo, i fruitori della traduzione russa non avranno nemmeno il sospetto che in una edizione scientifica dei *Digesta* siano possibili errori.

e. v.

Ma è purtroppo così. Data la complessità del costruito grammaticale e dello stile dei testi giuridici latini, né Dydynskij, né Rassner, né Pereter-skij, né Staermann², né altri hanno potuto evitare, nelle loro traduzioni,

Il professor
H E'

o a

* L'autore ringrazia sentitamente il Prof. Mario Talamanca per i preziosi suggerimenti dati in relazione all'argomento, nonché il Prof. Marco Urbano Sperandio per il grande aiuto prestatogli nella correzione del testo italiano.

Il professor

x x

¹ *Дигесты Юстиниана* / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. Т. VIII: Статьи указатели. М.: Статут, 2006 [*Digesti di Giustiniano*, cur. L.L. Kofanov VIII: *Saggi e indici* (Mosca 2006)]. Il volume è suppletivo e contiene vari contributi degli studiosi odierni (russi e non) dedicati ai *Digesta*, nonché l'apparato ausiliare (indici ecc.).

² Autori delle precedenti traduzioni russe delle fonti giuridiche romane.

errori e imprecisioni. Non n'erano, naturalmente, assicurati neppure i traduttori e redattori che hanno collaborato nella nuova traduzione russa dei *Digesta* qui analizzata. Esistono infatti testi oscuri e perfino incomprensibili, nella cui traduzione è molto facile sbagliarsi: gli errori del genere occorrerebbe, indubbiamente, scusare. Ma questo non è certo il caso degli errori commessi da quanti hanno proceduto alla nuova traduzione dei *Digesta*, perché si tratta di errori dovuti a completa mancanza di attenzione o, peggio, a eccessiva fiducia nei propri mezzi, cioè a presunzione.

In effetti, già una rapida scorsa del solo testo russo, senza raffronto con l'originale latino, ne evidenzia difetti gravi, contenendo spesso la traduzione affermazioni senza senso, dal punto di vista del diritto romano (come, peraltro, del diritto in generale), espressioni inammissibili per il linguaggio giuridico, risultando talvolta assolutamente incomprensibile. Il rivolgersi, nei casi simili, al testo latino a fronte — la cui pubblicazione risulta, data l'accennata qualità della traduzione, più che opportuna — testimonia purtroppo della carenza, in alcuni traduttori, anche delle idee più generiche circa i concetti giuridici romani e le terminologie adoperate dai *prudentes*. A titolo esemplificativo possiamo prendere la traduzione dei titoli D. 4.1-4³, pubblicata nel primo volume dell'edizione⁴.

Ecco com'è tradotto, ad esempio, il passo di D. 4.1.6 (Ulp. 13 *ad ed.*)⁵:

Sed et si forte hic minor erat captus in hereditate quam adierit, Iulianus libro septimo decimo digestorum scribit abstinendi facultatem dominum posse habere ...

Но если случайно это лицо, не достигшее 25 лет, было взято в полученном (господином) наследстве, то Юлиан в 17-й книге дигест пишет, что господин может иметь повод к его удержанию ...⁶.

In italiano la traduzione russa suonerebbe letteralmente così:

«Ma se per caso questa persona⁷ che non ha compiuto 25 anni era presa nell'eredità ricevuta (dal padrone), Giuliano nel libro 17 dei digesti scrive che il padrone può avere un pretesto per trattenerla ...».

³ La traduzione è di L.L. Kofanov. D'ora in poi si tratta, ovviamente, soltanto della parte originale della traduzione, apparsa per la prima volta nell'edizione russa dei *Digesta*, e non delle traduzioni compiute già alla metà del secolo scorso dal prof. I.S. Pereterskij ed incluse, con alcune modificazioni, nell'edizione qui discussa, il che ha comportato un'involontaria «collaborazione» dell'eminente scienziato russo con gli odierni traduttori. ⁴ Дигесты Юстиниана / Пер. с лат. / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. Т. I. М.: Статут, 2002. С. 407 слл. [*Digesti di Giustiniano*, trad. dal lat., cur. L.L. Kofanov I (Mosca 2002) 407 ss.]. ⁵ *Ibid.* 407. D'ora innanzi la citazione verrà fatta solo mediante l'indicazione del relativo frammento. ⁶ Qui e altrove il corsivo, nella citazione delle traduzioni, è sempre mio e viene adoperato per sottolineare dei brani in discussione. ⁷ Come risulta dalla frase precedente del passo, si tratta di un minore ridotto in servitù, il quale anteriormente poteva implorare una *restitutio in integrum*.

Ho professor
o a

Anche senza raffronto col testo latino è ovvia la scorrettezza di una siffatta traduzione: da un lato, a causa dell'uso delle espressioni assurde, dal punto di vista del linguaggio giuridico, e semplicemente sgrammaticate, almeno per quanto concerne la lingua russa: «era presa nell'eredità ricevuta (dal padrone)» e «il padrone può avere un pretesto per trattenerla»; dall'altro, perché, ammessa tale interpretazione, quello che avrebbe scritto Giuliano costituirebbe *tout court* un semplice insieme di parole privo di senso.

La lettura del testo latino dimostra però che il problema non sta affatto nella ipotizzabile difficoltà dello stile o dell'idea del giurista, ma nei gravissimi errori della traduzione. Poiché *erat captus in hereditate quam adierit* significa che il minore si era ingannato rispetto all'eredità che aveva adito (si tratta cioè di un'eredità svantaggiosa per il minore), e non che lo stesso «per caso ... era preso nell'eredità ricevuta (dal padrone)⁸». *Abstinendi facultatem dominum posse habere* significa invece che il proprietario ha la facoltà di rinunciare all'eredità già adita dal minore (è proprio questo il significato del termine tecnico *facultas abstinendi*), e non che il medesimo può «trattenere» lo stesso minore, come risulta dalla traduzione.

Nello stesso frammento l'espressione *et ita saepissime est constitutum* («e così è stato stabilito assai spesso») non raramente usata dai giuristi romani per indicare una frequente ricorrenza di una certa soluzione nelle fonti normative, e in particolare in costituzioni imperiali, è stata tradotta in russo con «и это весьма мудро установлено» («e questo è stabilito assai sapientemente»). La fonte dell'errore è, probabilmente, una confusione da parte del traduttore del grado superlativo dei due avverbi: *saepe* (spesso) e *sapienter* (sapientemente).

In maniera del tutto assurda, come nel primo esempio, mediante l'uso abusivo di espressioni e termini che un giurista antico non poteva certo adoperare, è stata tradotta la frase iniziale del frammento di D. 4.2.9.3 (Ulp. 11 *ad ed.*), in cui Ulpiano discute il meccanismo dell'editto pretorio «*Quod metus causa gestum erit*»:

Sed quod praetor ait ratum se non habiturum, quatenus accipiendum est videamus.

Но, как гласит претор, это не будет иметь в себе определенности, поэтому давайте посмотрим, до какой меры следует понимать этот тезис.

L'esatta traduzione italiana della versione russa sarebbe questa:

«Ma, come dichiara il pretore, questo non avrà in sé determinatezza; vediamo perciò fino a che misura dovrebbe essere intesa questa tesi».

⁸ Parola assente nell'originale e aggiunta dal traduttore che non aveva capito il senso del testo.

Un passaggio del genere dovrebbe suscitare, in un lettore russo fiducioso nella traduzione, per lo meno una grande delusione rispetto al genio giuridico dei romani, tradizionalmente riconosciuto. L'assurdità di quanto è attribuito ad Ulpiano salta infatti agli occhi. È piuttosto difficile che lo stesso traduttore sappia spiegare che cosa, secondo la sua interpretazione, «non avrà in sé determinatezza», cosa potrebbe significare, in generale, «non avere in sé determinatezza», com'è possibile «intendere» fino a una certa «misura» qualche tesi e come mai, infine, è stabilito un nesso logico di causalità, espresso con la congiunzione «perciò», fra quanto «dichiara il pretore» e l'invito del giurista di vedere, «fino a che misura dovrebbe essere intesa questa tesi». In realtà, il significato della frase latina è del tutto limpido, se si tiene conto del nesso fra questa e la funzione dell'editto commentato da Ulpiano.

Lo stesso potrebbe dirsi anche della frase iniziale di D. 4.2.9.8 (Ulp. 11 *ad ed.*):

Cum autem haec actio in rem sit scripta nec personam vim facientis coercerat ...

Когда же этот иск записывается как вещный и не обуздывает личность совершившего насилие ...

Photo
детента!

В

Cerchiamo, anche se è difficile, di esprimere questa traduzione in italiano:

«Quando invece questa azione viene iscritta come reale e non infrena la personalità di chi abbia fatto violenza ...».

La straziante formulazione — almeno per orecchi russi — «иск записывается как вещный» («azione viene iscritta come reale») presenta una assai imperfetta, quasi letterale, traduzione del termine tecnico *actio in rem scripta* impiegato per indicare soprattutto l'*actio quod metus causa*. Non si trattava però di un'azione reale (*actio in rem*, *вещный иск*), come l'ha chiamata erroneamente il traduttore (l'*actio quod metus causa*, infatti, non lo era), bensì di un'azione *ad effecti absoluti*, nel senso che era formulata con riferimento al fatto della violenza o delle minacce in sé, potendo quindi essere esercitata contro chiunque ne avesse tratto profitto, e non soltanto contro l'autore stesso della violenza (o delle minacce). L'errore deriva da una sbagliata — in questo caso specifico — traduzione di *in rem* con l'aggettivo «вещный» («reale») che esprime solo una delle varie accezioni del termine.

In modo ancora più rozzo suona l'espressione «иск ... не обуздывает личность» («azione ... non infrena la personalità...»). In realtà, Ulpiano dice semplicemente che il campo di applicazione dell'*actio* non è limitato passivamente soltanto a chi fosse ricorso alla violenza per estorcere il consenso dell'altra parte, ma comprende chiunque abbia tratto profitto dalla violenza stessa.

Ulteriore esempio di ignoranza della terminologia giuridica costituisce l'erronea e insensata traduzione del verbo *rescindere* in D. 4.2.9.4 (Ulp. 11 *ad ed.*):

Volenti autem datur et in rem actio et in personam rescissa acceptilatione vel alia liberatione.

Желающему же дается как вещный, так и личный иск, погашаемый акцептиляцией или иным способом погашения (обязательства).

Tale traduzione significa:

«A chi lo vuole, viene concessa sia un'azione reale che quella personale, la quale si estingue con l'*acceptilatio* o con un altro mezzo di estinzione dell'obbligazione».

In realtà, il verbo *rescindere* designa una rescissione, una rimozione degli effetti di un atto giuridico (così, nei *Digesta* è adoperato nei confronti della *stipulatio*, *acceptilatio*, *testamentum*, *pactum*, *emptio venditio*, *alienatio*, *locatio*, *donatio*, *intercessio*, *adoptio*, *manumissio*, *usucapio*, *sententia*, *decretum* del *praetor*, del *praeses* o dei *decuriones*); in un caso solo è adoperato, nei *Digesta*, per designare l'eliminazione di un'*obligatio*, ma neanche una volta nel senso dell'estinzione di un'*actio*⁹.

L'analisi del testo latino dimostra che la causa dell'errore non si nasconde solamente nell'ignoranza del significato del termine *rescindere*, ma anche nell'incomprensione del costrutto grammaticale della frase, in cui il participio passato passivo *rescissa* si riferisce ad *acceptilatione* ed *alia liberatione*, costituendo insieme ad esse un *ablativus absolutus* nel passato. Il pensiero di Ulpiano è quindi chiaro: prima va rescissa la remissione formale — motivo per cui l'obbligazione stipulatoria da essa estinta non si considera più tale — ed è appunto per questo che all'interessato viene concessa (ma in fondo, restituita) un'azione. Nell'interpretazione del traduttore *rescissa* si riferisce invece ad *actio*, il che, benché sia ammissibile dal punto di vista della grammatica pura (qualora non si tenga presente il significato proprio del termine), rende assurda la frase nella sua sostanza, in quanto ne risulta che all'interessato si dà un'azione ormai estinta. Dalla traduzione non si riesce a capire neppure il motivo — chiaramente indicato invece da Ulpiano — per cui l'azione che si estingue normalmente con l'*acceptilatio*, avvenuta effettivamente quest'ultima e quindi estinta l'azione, viene concessa all'interessato lo stesso.

Uno degli errori più frequenti, dovuti all'insufficiente conoscenza della terminologia giuridica, è rappresentato dalla traduzione del verbo *restituere*, identificato non raramente, da parte del traduttore, con il termine tecnico *restituere in integrum*, per cui, ad esempio, l'espressione *restituere rem* — «вернуть вещь» («restituire la cosa») è tradotta con «восстановить вещь в первоначальное положение» («ripristinare la cosa nello stato iniziale»). Cosa ciò significhi, rimane però oscuro. Uno degli esempi¹⁰ di tale errore presenta la traduzione di D. 4.2.14.5 (Ulp. 11 ad ed.):

⁹ Altro discorso è l'uso del termine tecnico *actio rescissoria*, presente nei *Digesta*, che designa un'azione diretta a realizzare le conseguenze pratiche della rescissione di un atto. ¹⁰ V. anche, ad es., D. 4.2.14.1.

... Arbitrium iudicis in restituenda re tale esse, ut eum quidem qui vim admisit iubeat restituere ...

... Решение судьи о восстановлении вещи в первоначальное положение таково, что (претор) приказывает вернуть вещь тому, кто применил силу

...

Nell'interpretazione del traduttore, ciò significa:

«... La decisione del giudice sul ripristino della cosa nello stato iniziale è tale che (il pretore) ordina restituire la cosa a chi ha adoperato la violenza ...».

Non trova alcuna spiegazione nemmeno l'inserimento, da parte del traduttore, della parola «претор» («pretore») assente nell'originale, accanto a «судья» («giudice»), tenendo conto che nel frammento sembrerebbe trattarsi inequivocabilmente del solo giudice (*iudex*), e non anche del pretore. Come è noto, l'*actio quod metus causa* era azione arbitraria: il giudice ordinava al convenuto di restituire la cosa che codesto aveva ricevuta dall'attore, ricorrendo alle minacce o violenza, e solo qualora tale ordine non fosse stato eseguito, lo condannava *in quadruplum*. Ci rimane, dunque, soltanto da supporre che i termini *praetor* e *iudex* siano, per il traduttore, sinonimi¹¹.

Ecco, poi, come è tradotto il passo di D. 4.3.1.6 (Ulp. 11 *ad. ed.*):

Idem Pomponius refert Labeonem existimare, etiamsi quis in integrum restitui possit, non debere ei hanc actionem competere. Et si alia actio tempore finita sit, hanc competere non debere, sibi imputaturo eo qui agere supersedit: nisi in hoc quoque dolus malus admisus sit ut tempus exiret.

Тот же Помпоний сообщает, что, по мнению Лабейона, даже если кто и может быть восстановлен в первоначальном положении, ему (все равно) не следует возбуждать этого иска. Даже если истечет время подачи другого иска, то (все-таки) не стоит возбуждать этого (иска), так как (умысел) будет вменен в вину тому, кто рискнет предъявить этот иск, разве только время загладит то, относительно чего допущен злой умысел.

Cercherò di rendere in italiano questa versione alla lettera, conservandone lo stile e le sfumature:

¹¹ Questa supposizione è confermata anche dalla traduzione dell'espressione *causa cognita* (v. su questo *infra*) con «после проведения (претором) предварительного судебного расследования дела» («dopo l'esecuzione [da parte del pretore] di una cognizione giudiziaria preliminare», D. 4.2.14.1).

«Lo stesso Pomponio riferisce che secondo Labeone, *persino se qualcuno può essere ripristinato nello stato iniziale, egli non dovrebbe (ugualmente) intentare questa azione*. Anche se scadrà il termine per esercitare un'altra azione, non vale la pena (pur sempre) di intentare questa (azione), *giacché (il dolo) sarà imputato a colpa a chi arrischierà esercitare questa azione, salvo che il tempo appianerà quello, nei cui confronti era ammesso il dolo malo*».

Il senso del passo rimane del tutto incomprensibile, finché non emergono i grossolani errori di traduzione. Il primo è la traduzione di *etiam* con la parola «даже» («perfino», «addirittura»). La traduzione corretta in questo caso sarebbe invece «также» («anche»), tenendo conto che nei passi precedenti, così come in quello in esame, si parla dei casi in cui l'*actio doli* non viene concessa. Il secondo errore è costituito dall'interpretazione del verbo *competere*, tradotto in russo con «возбудить» («intentare»), che, adoperato ad *actio*, in realtà significa «принадлежать» («competere») o «предоставляться» («essere accordata»). Il senso della prima frase del passo è quindi questo: anche se qualcuno, secondo Labeone, può essere reintegrato nello stato iniziale (*in integrum restitui possit*), questa azione non gli compete (è accordata). Qui si accenna, ovviamente, al carattere sussidiario dell'*actio doli* la quale, in quanto infamante, poteva essere concessa solo qualora l'attore non avesse a disposizione alcun altro mezzo, inclusa l'*in integrum restitutio*. Il terzo errore riguarda lo squarcio intero *et si alia actio ... agere supersedit*, la cui traduzione non corrisponde nemmeno un po' al testo originale, in cui non si dice nulla del dolo «imputato a colpa a chi arrischierà esercitare questa azione». Si dice invece tutt'altra cosa, e cioè: anche se un'altra azione fosse estinta col decorso del tempo, l'*actio doli* non dovrebbe essere accordata ugualmente, poiché chi abbia trascurato di agire dovrà prendersela con se stesso. Infine, il quarto errore sta nella traduzione parimenti sbagliata della frase finale del passo. Qui il giurista fa una deroga alla regola esposta nella frase precedente, ipotizzando una situazione in cui il tempo per esercitare l'*actio* passi invano, sempre a causa del dolo dell'altra parte; caso in cui l'avvenuta prescrizione non possa essere imputata a negligenza dell'attore, e quindi gli debba essere concessa l'*actio doli*. La traduzione russa, invece, rovescia completamente, come si vede, il pensiero del giurista.

Simili difetti ricorrono nella traduzione di quasi ogni frammento dei titoli D. 4.1-4, scelti come un esempio, e il loro elenco potrebbe essere facilmente ampliato¹².

È difficile che una siffatta traduzione possa essere in qualche modo utile per il lettore russo: forse essa è persino dannosa. Si deve quindi constatare che, almeno nella parte qui presa in considerazione, il valore dell'edizione russa dei Digesti si riduce alla pubblicazione del testo latino,

¹² Si veda soprattutto: D. 4.2.11 (Paul. *not. ad Iul. 4 dig.*); D. 4.2.14.5 (Ulp. 11 *ad ed.*); D. 4.2.21.4 (Paul. 11 *ad ed.*); D. 4.3.1.4 (Ulp. 11 *ad ed.*); D. 4.4.24.4 (Paul. 1 *sent.*).

tratto dall'edizione mommseniana e riprodotto — auguriamocelo — più o meno fedelmente.

La causa dei difetti rilevati — peraltro abbastanza ovvia — assume un aspetto ancora più spiccato, se ci soffermiamo sull'*Introduzione* al volume I dell'opera, stesa dallo stesso traduttore (ma stavolta in qualità di curatore dell'intera edizione dei *Digesti*), in cui viene esposto riassuntivamente il contenuto del volume, in particolare del libro IV. «Nel titolo I, — leggiamo nell'*Introduzione* —, si parla in generale della possibilità di revocare la sentenza e del ripristino nello stato iniziale (*restitutio*). Il titolo II enumera vari casi di revoca della sentenza e della *restitutio* qualora una delle parti abbia agito in giudizio o al di fuori di esso sotto l'influsso di timore, recando pregiudizio a se stessa. Nel titolo III si tratta della *restitutio* totale e della revoca della sentenza nel caso in cui sia provato il dolo malo nei confronti di una delle parti. Il titolo IV dice dei numerosi casi di applicazione del diritto alla revoca della sentenza, pronunciata contro i minorenni in età da 14 a 25 anni, e della revisione della causa, una volta raggiunti i 25 anni»¹³.

Tale descrizione non corrisponde, però, al contenuto effettivo dei relativi titoli. Che c'entra, infatti, «la revoca della sentenza» menzionata in maniera così insistente nel descrivere ciascuno di essi? L'*in integrum restitutio* poteva essere diretta contro gli effetti degli atti più vari, come pure di altri fatti giuridici, e non solo contro la sentenza, alla quale si limita stranamente l'autore dell'*Introduzione*, non menzionando affatto tutta la ricca varietà dei negozi giuridici che venivano rescissi — sul piano del diritto pretorio — per mezzo della *in integrum restitutio*. Inoltre, nel parlare della «revoca della sentenza e della *restitutio*», l'a. non si rende conto del rapporto fra i due concetti: se la *restitutio in integrum* era diretta contro la sentenza, la revoca di quest'ultima ne costituiva la conseguenza, e quindi non è corretto metterle sullo stesso piano. Infine, l'a. non tiene presente che in D. 4.3 non si tratta, malgrado la sua affermazione, né della *restitutio in integrum*, né della revoca della sentenza¹⁴, ma quasi esclusivamente dell'*actio doli*¹⁵.

Passiamo ora ad un altro aspetto, e cioè alla revisione generale del testo. Quest'ultima presuppone, in particolare, una uniformità nel rendere gli stessi termini giuridici. Andiamo a vedere come è stato assolto questo compito nel redigere la traduzione dei *Digesti*¹⁶. Come esempio prendiamo l'espressione *causae cognitio*, adoperata nei *Digesti*, in linea di massima, come termine tecnico, il cui significato, come è noto, è un esame e

¹³ Кoфaнoв Л. Л. Введение // Дигесты Юстиниана Т. I. С. 23 (L.L. Kofanov, *Introduzione*, in *Digesti di Giustiniano*, cur. L.L. Kofanov I cit. 23). ¹⁴ Benché l'*in integrum restitutio* venga menzionata qualche volta anche in questo titolo, non ne costituisce però l'oggetto del discorso. ¹⁵ Ciò risulta da tutto il contenuto del titolo ed è ormai da tempo rilevato nella dottrina (v., ad es., O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*³ [Leipzig 1927] 115 s.). ¹⁶ Il curatore della traduzione russa dei *Digesti* è il medesimo L.L. Kofanov, il quale è anche uno dei traduttori, in particolare del libro IV.

da

pa Ia

Ja

pa Ia

una valutazione, da parte del pretore, delle circostanze di un caso concreto al fine di prendere un certo provvedimento: la concessione di un'*actio*, *interdictum* o *restitutio in integrum*, la *denegatio actionis*, ecc. Una delle sue interpretazioni adeguate è quindi «l'esame (da parte del pretore) delle circostanze del caso concreto».

Nella traduzione di questo termine adoperata nell'edizione russa dei *Digesti*, si può constatare, però, un completo disordine. *Causa cognita* è tradotta con «рассмотрев дело судебным порядком» («avendo esaminato la causa in via giudiziaria», D. 1.18.7), «после судебного разбирательства» («dopo il procedimento giudiziario», D. 1.21.2.1), «после расследования обстоятельств дела» («dopo l'indagine delle circostanze della causa», D. 2.4.8 pr.), ecc.

Tale disaccordo non è stato rimosso dal curatore, il che d'altronde non sorprende, visto che egli stesso traduce l'espressione in esame ora con «после выяснения причины» («dopo l'accertamento del motivo», D. 1.7.32 pr.), pensando che nel caso la *causa* significhi il motivo (motivo di che cosa, però?), e non la causa in senso processuale; ora con «при ясности дела» («nella chiarezza della causa», D. 4.1.8); ora con «на основании исследования дела» («sulla base dell'indagine della causa», D. 4.1.3), nonché: «после проведения (претором) предварительного судебного расследования дела» («dopo il compimento [da parte del pretore] di un'indagine giudiziaria preliminare della causa», D. 4.2.14.1), «после предварительного судебного разбирательства дела» («dopo l'inchiesta giudiziaria preliminare della causa», D. 4.4.11.3), «после выяснения обстоятельств дела» («dopo l'accertamento delle circostanze della causa», D. 4.4.13 pr.), «при рассмотрении дела» («nell'esaminare la causa», D. 4.4.44), «по оценке обстоятельств дела в судебном разбирательстве» («dopo la valutazione, nel procedimento giudiziario, delle circostanze della causa», D. 4.4.47 pr.).

Una varietà non meno ricca si rivela nell'interpretazione, da parte del curatore, dell'espressione sostantivata *causae cognitio*: «судебное расследование» («indagine giudiziaria», D. 4.2.14.2), «предварительное расследование дела» («indagine preliminare della causa», D. 4.3.9.5; D. 4.3.13.1), «предварительное судебное расследование дела» («indagine giudiziaria preliminare della causa», D. 4.3.30; D. 4.4.3.9), «исследование дела» («indagine della causa», D. 4.4.13 pr.; D. 4.4.16), «преторское расследование» («indagine pretoria», D. 4.4.13.1), «предварительное преторское расследование» («indagine pretoria preliminare», D. 4.4.24.5), infine «судебное разбирательство» («procedimento giudiziario», D. 4.4.43).

Certo, il significato letterale del termine *causae cognitio* — un esame della causa (della controversia) — ne consente un uso non solo con riguardo all'attività del pretore (anche se proprio questo è l'uso assolutamente prevalente nei *Digesti*), ma anche con riguardo all'attività del giudice, nonché dei funzionari imperiali¹⁷. I frammenti sopraindicati, nella maggior

¹⁷ V. R. Martini, *Il problema della causae cognitio pretoria* (Milano 1960) 19 ss.

o a c. no

76,

c. no o a

parte dei casi, si riferiscono, però, per l'appunto alla *causae cognitio* pretoria¹⁸, e non al procedimento giudiziario («судебное разбирательство», = *iudicium*), come viene spesso tradotto il termine nell'edizione russa dei Digesti. L'errore è causato, probabilmente, dalla confusione di due concetti diversi, sebbene designati con termini etimologicamente simili: la *causae cognitio* pretoria, da un lato, e la *cognitio extra ordinem*, dall'altro.

Così, oltre alla bassa qualità della traduzione dei passi sopra esaminati e di altri, si deve constatare anche un'insufficienza complessiva nella stesura del testo. E i difetti in parola sembrano tanto più gravi, in quanto essi avrebbero potuto essere facilmente evitati, se nel corso della traduzione o della revisione generale di quest'ultima fosse stato consultato almeno qualche dizionario giuridico ovvero qualche manuale elementare di diritto romano.

Ma gli errori di traduzione o la mancata attenzione del curatore nel rilevare gli altrui errori costituiscono soltanto la metà dei mali. Il difetto di gran lunga peggiore sta nell'alterazione arbitraria, nel corso della revisione, delle altrui traduzioni corrette, il cui autore — dato che le correzioni sono fatte di solito senza il suo consenso e addirittura alla sua insaputa — diventa involontario responsabile di errori non commessi, ma di cui viene fatalmente a rispondere; egli diventa così vittima della negligenza, o — peggio — dell'ignoranza, nel campo del diritto, di qualcun'altro.

Non volendo affrontare qui il problema della violazione del diritto di proprietà letteraria, fenomeno purtroppo assai diffuso in Russia, vorrei soltanto indicare — essendo io uno fra i traduttori dei *Digesta* (D. 44.1-5¹⁹) — alcuni termini, la cui traduzione originaria era stata gravemente alterata nel processo di revisione del testo²⁰, senza che il sottoscritto potesse saperlo. È inutile soffermarci qui su tutte le alterazioni operate dal curatore: una fatica del genere richiederebbe troppo tempo e potrebbe costituire un volume suppletivo delle «correzioni» ai *Digesta*. Sarebbe infatti più facile pubblicare — ancora una volta — la traduzione dei titoli soprarmenzionati nella loro versione originaria. Ritengo perciò opportuno rilevare solo i casi più ovvi, in cui l'ingerenza del curatore, avendo carattere prevalentemente concettuale, palesa in modo esplicito la stessa ignoranza dei concetti e delle terminologie, di cui si diceva.

1. «*Exceptio*» (o «*praescriptio*») «*in factum*». — È noto come il termine in questione sia di difficile traduzione, volendone rendere al meglio la concisione e il particolare senso giuridico. Significativamente: si hanno delle traduzioni, in cui è conservata la grafia latina *in factum* (come, ad es., nella traduzione inglese²¹), oppure delle traduzioni letterali (come

¹⁸ E solo in due casi, da quanto ho potuto vedere, si tratta della *causae cognitio* del *praeses*. ¹⁹ V. Дигесты Юстиниана / Пер. с лат. / Отв. ред. Л. Л. Кофанов Т. VI. Полут. 2. М.: Статут, 2005. С. 454-525 (*Digest of Justinian*, trad. dal lat., cur. L.L. Kofanov VI.2 [Mosca 2005] 454-525). ²⁰ Qui e avanti si intende solo la revisione eseguita dal curatore, il quale ha operato immediatamente con il testo latino, e non quella dei redattori della casa editrice. ²¹ *The Digest of Justinian: latin*

e. no

e. no

Γο α

quella italiana dell'Ottocento, curata da Giovanni Vignali, in cui l'*exceptio in factum* è tradotta con *eccezione sul fatto*, o — talvolta — *in fatto*²²). Comunque sia — a parte la forma letteraria del termine — il suo significato può esprimersi come «eccezione data (con decreto) per il caso specifico» (Talamanca) o in un modo simile. In considerazione di ciò, l'*exceptio in factum* era tradotta, nella versione originaria, con «эксцепция, (предоставляемая) исходя из фактических обстоятельств дела» («eccezione [concessa] sulla base delle circostanze della causa»).

Il curatore ha scelto, invece, un'altra e — sembra — pessima soluzione: l'*exceptio (praescriptio) in factum*, nella stesura definitiva del testo, è stata tradotta con «эксцепция (прескрипция) по факту содеянного» («eccezione [prescrizione] sul fatto del [male]²³ commesso»)²⁴. Il participio passato arcaico «содеянное» (*sodéjannoje*) — difficilmente traducibile in italiano, e solo assai approssimativamente riferibile con «commesso» — ha, nella lingua russa, un senso per eccellenza negativo: lo si usa per esprimere — con intonazione soprattutto moralistica-religiosa — l'idea di un male prodotto dall'uomo, in particolare di un reato, iniquità, maleficio, peccato o comunque di qualcosa di parimenti rimproverabile e vergognoso che implica normalmente la punizione e/o la penitenza. Si usa spesso anche — come appunto nel nostro caso — in modo autonomo, senza soggetto che viene sottinteso. Mentre *in factum* significa, in realtà, che il pretore formulava l'eccezione in esame *ad hoc*, in relazione ad un caso specifico (per l'appunto *sul fatto*), e non che l'attore o qualcun'altro avrebbe dovuto, per forza, commettere qualcosa di rimproverabile o punibile. Avendo la parola «содеянное» un tono espressamente negativo, più adatto ad una trattazione penalistica e sconveniente nella traduzione dei *Digesta*, la correzione operata dal curatore risulta quindi priva di senso, a parte il fatto che la parola medesima non ha alcuna corrispondenza nel testo latino ed è stata aggiunta arbitrariamente.

2. «*Exceptio rei iudicatae*». — Anche questo termine, reso letteralmente — secondo una lunga tradizione italiana — con *eccezione della cosa giudicata* (v., ad. es., la traduzione già citata, a cura di Vignali), e nella traduzione inglese riportato nella grafia latina («... *res iudicata*»), non si traduce facilmente in russo. Non esiste ancora infatti — nel linguaggio

text edited by Theodor Mommsen with the aid of Paul Krueger (English translation edited by Alan Watson) IV (Philadelphia, Pennsylvania s.a.).

²² *Corpo del diritto corredato delle note di Dionisio Gotofredo, e di C.E. Freiesleben altrimenti Ferromontano con le varianti delle leggi e con la conciliazione delle stesse fra loro <...>* (Per cura del consigliere Giovanni Vignali). *Digesto VI* (Napoli 1859). ²³ Aggiunto da me per rendere l'idea. La spiegazione segue nel testo. ²⁴ V. D. 44.1.14; D. 44.1.23; D. 44.4.2.5; D. 44.4.4.16; D. 44.4.4.32. Un difetto analogo si ha anche altrove. Nel volume I dei *Digesta*, ad es., *actio in factum* è ovunque tradotta con «иск по факту содеянного», «иск из факта содеянного» o «иск о содеянном» («azione sul fatto del commesso», «azione dal fatto del commesso» o «azione del commesso»).

giuridico russo — un termine tecnico simile a quello italiano citato sopra. La sua traduzione più precisa e plausibile sarebbe perciò «эксцепция о решенном деле» («eccezione della causa giudicata»), intendendo per «causa» una controversia introdotta in giudizio. Ed è proprio questa traduzione che è stata adoperata nella redazione originaria del testo.

Nel corso della revisione però si fa nuovamente un grossissimo errore: alla traduzione corretta «эксцепция о решенном деле» viene sostituita ovunque, inclusa l'intestazione del titolo D. 44.2, «эксцепция об исполнении судебного решения» («eccezione [dell'esecuzione] della sentenza»)²⁵.

Tale correzione costituisce un vero e proprio mistero. I giuristi romani sarebbero stati, indubbiamente, assai meravigliati, se fossero venuti a sapere di una siffatta interpretazione dei loro testi. A che cosa, infatti, si riferiva il curatore inserendo la parola «исполнение» («esecuzione»), assente nell'originale latino, e riformulando il nome dell'eccezione in genere? Nell'*Introduzione* al volume VI dei *Digesta* leggiamo, a proposito dell'*exceptio* in esame, la seguente spiegazione dello stesso curatore: «Nel titolo II vengono descritte eccezioni dell'esecuzione della sentenza, e cioè le obiezioni del convenuto, secondo le quali sulla causa era già stata pronunciata una sentenza, e quest'ultima è stata eseguita»²⁶ (sottolineato da me. — D. T.). Ma è proprio vero che l'esecuzione della sentenza fosse necessaria affinché ad una nuova azione, esercitata in una controversia fra le stesse parti e avente lo stesso oggetto, fosse opponibile l'eccezione in parola, come sembra al curatore?

Nelle fonti non troveremo nemmeno una parola che possa dimostrarlo! Anzi, dalle limpide definizioni di D. 44.2.3 (Ulp. 15 *ad ed.*)²⁷, D. 44.2.6 (Paul. 70 *ad ed.*)²⁸, D. 44.2.7 pr. (Ulp. 75 *ad ed.*)²⁹, D. 44.2.7.4 (Ulp. 75 *ad ed.*)³⁰, come del resto da tutto il contenuto complessivo di D. 44.2 segue con chiarezza che l'*exceptio rei iudicatae* veniva concessa qualora fra le stesse parti fosse intervenuta (almeno in parte) la stessa controversia che aveva già avuto luogo. L'esecuzione della sentenza non c'entrava

²⁵ V. D. 44.2.3 e 4; D. 44.2.6 e 7 pr. e 4; D. 44.2.9.1 e 2; D. 44.2.11.6 e 7; D. 44.2.11.10; D. 44.2.15-19; D. 44.2.21.4; D. 44.2.22; D. 44.2.25.2; D. 44.2.26; D. 44.2.28-30 pr. e 1; D. 44.2.31; nonché la nota 17 sulla p. 461 (VI.2). ²⁶ Кофанов Л. Л. Введение к шестому тому // Дигесты Юстиниана / Пер. с лат. / Отв. ред. Л. Л. Кофанов. Т. VI. Полут. 1. М.: Статут, 2005. С. 22 (L.L. Kofanov, *Introduzione al sesto volume*, in *Digesti di Giustiniano*, trad. dal lat., cur. L.L. Kofanov VI.1 [Mosca 2005] 22). ²⁷ *Iulianus libro tertio digestorum respondit exceptionem rei iudicatae obstare, quotiens eadem quaestio inter easdem personas reuocatur ...* ²⁸ *Singulis controuersiis singulas actiones unumque iudicati finem sufficere probabili ratione placuit, ne aliter modus litium multiplicatus summam atque inexplicabilem faciat difficultatem, maxime si diuersa pronuntiarentur. Parere ergo exceptionem rei iudicatae frequens est.* ²⁹ *Si quis, cum totum petisset, partem petat, exceptio rei iudicatae nocet, nam pars in toto est: eadem enim res accipitur et si pars petatur eius, quod totum petitum est. Nec interest, utrum in corpore hoc quaeratur an in quantitate uel in iure.* ³⁰ *Et generaliter, ut Iulianus definit, exceptio rei iudicatae obstat, quotiens inter easdem personas eadem quaestio reuocatur uel alio genere iudicii.*

Pa

nulla. Ed è proprio questa l'idea dell'istituto pacifica in dottrina.

Inoltre, è da notare come, in generale, non ogni sentenza implichi l'esecuzione. Se, ad es., la sentenza è pronunciata a favore del convenuto, che viene così liberato, non c'è niente da eseguire³¹. Ma proprio in questa situazione l'*exceptio* in esame trovava, sembra, la sua più frequente applicazione, poiché ove l'attore avesse vinto, gli restava, ovviamente, soltanto da attivarsi per ottenere l'esecuzione della sentenza, senza dover iniziare nuovamente la stessa causa. Orbene, la correzione fatta dal curatore è ancora una volta priva di senso, e la ragione dell'«introduzione», nei *Digesta*, di una nuova *exceptio* può soltanto formare oggetto di divinazione³².

3. «*Praejudicium*». — Si tratta, com'è noto, di uno specifico procedimento giudiziario, il cui esito non era la condanna o l'assoluzione del convenuto, ma un semplice accertamento ovvero una negazione dell'esistenza di un certo fatto o di un certo diritto da far valere in altra causa. Nel lessico giuridico odierno, la sentenza in cui sbocca tale procedimento si chiama *dichiarativa* o *di accertamento*. Con lo stesso nome si chiama anche la rispettiva azione. Nel linguaggio giuridico russo è inoltre diffuso il termine latinizzante «преюдиция»³³ — un calco fedele da *praejudicium* —, ma ancora di più l'aggettivo «преюдициальный» («pregiudiziale») da esso derivato. Benché le accezioni del termine latino e di quello odierno non corrispondano perfettamente (dato che il valore pregiudiziale, ce l'ha, nel diritto moderno, ogni sentenza), la stessa idea del pregiudizio (ossia del valore pregiudiziale della sentenza) rimane ferma a tutt'oggi. Ecco perché sembra opportuno solo trascrivere il termine in questione, e non tradurlo. Nelle edizioni italiana e inglese dei *Digesta*, il termine stesso è tradotto alla lettera (rispettivamente *pregiudizio* e *prejudgment*), il che peraltro poco si differenzia dalla trascrizione, tenendo conto della derivazione di entrambi gli equivalenti moderni immediatamente dallo stesso termine latino.

Come è tradotto *praejudicium* nel libro 44° dell'edizione russa dei *Digesta*? Analogamente ai casi sopra esaminati, in tema di eccezioni, la scelta definitiva stupisce alquanto: al termine «преюдиция», adoperato nella redazione originaria, è stato sostituito ovunque «досудебное разбирательство»³⁴, il che significa un procedimento contenzioso che si

³¹ Così, non si capisce di che esecuzione si possa parlare, ove l'attore *in rem egisset nec tenuisset* (Paul. 3 *respons.* D. 44.2.31). Mentre anche in questo passo il termine *exceptio rei iudicatae* è tradotto dal curatore con «эксцепция об (исполнении) судебного решения» («eccezione [dell'esecuzione] della sentenza»). ³² Suppongo che, per somiglianza delle denominazioni, l'*exceptio rei iudicatae* è stata erroneamente identificata (per quanto riguarda il suo scopo) con l'*actio iudicati*: quest'ultimo termine è infatti tradotto, nell'edizione russa dei *Digesta*, in un modo analogo: «иск об исполнении судебного решения» («azione dell'esecuzione della sentenza»). ³³ Il termine è adoperato non solo nella dottrina, ma anche nelle sentenze della Suprema Corte della Federazione Russa (ad es., del 12 ottobre 1999, n. КАС 99-268) e nella legislazione (v. art. 90 cod. proc. pen. russo). ³⁴ V. D. 44.1.12 e 13; D. 44.1.16; D. 44.1.18; D. 44.1.21.

e.vb

Γα

svolge *prima* del giudizio, e pertanto all'infuori di esso³⁵ (in italiano sarebbe quindi «procedimento *stragiudiziario precedente il giudizio*»). È superfluo rilevare qui come il procedimento «pregiudiziale» non sia affatto quello «stragiudiziario precedente il giudizio», ma sia procedimento giudiziario vero e proprio, che si deve però, necessariamente o per scelta delle parti, svolgere prima di un altro giudizio (cfr. ad es. Afr. 9 *quaest.* D. 44.1.16³⁶; 18³⁷). La correzione apparsa nella stesura definitiva della traduzione è perciò, ancor più di quelle viste, priva di senso.

Sembra che la fonte di un errore così grossolano risieda in un'erronea interpretazione del prefisso latino *prae-* nel senso di *precedenza* al concetto espresso con il tema *iudicium* della stessa parola: *prima* del giudizio. Mentre nel caso analizzato questo ha tutt'altro significato, e cioè caratterizza lo stesso concetto *iudicium* nel senso di *predeterminazione* di un altro *iudicium*. Ma, se anche lasciamo da parte tali sottigliezze, l'assurdità della sostituzione operata nel corso della revisione risulta con tutta evidenza. Basti pensare alla traduzione di D. 44.1.12 (Ulp. 38 *ad ed.*)³⁸:

Generaliter in praeiudiciis is actoris partes sustinet, qui habet intentionem secundum id quod intendit.

В целом, в досудебных разбирательствах роль истца выполняет тот, кто имеет интенцию согласно тому, что он утверждает (на этом этапе).

In italiano, la traduzione russa significherebbe:

«In generale, nei procedimenti stragiudiziari precedenti il giudizio, la parte dell'attore la sostiene colui che ha *intentio* secondo quello che dichiara (in questa fase)».

³⁵ A questo tipo di procedimento si ricorre (o si deve ricorrere) in virtù di una disposizione della legge o del contratto. È stabilito a volte, nel diritto russo, un certo ordine nel risolvere alcune controversie: ad es., prima di esercitare un'azione la parte interessata deve, in alcuni casi, avvisare l'altra parte della sua pretesa, quest'ultima deve rispondere, e solo se la controversia non sarà risolta in questo modo — e solo nella misura in cui non sarà risolta —, la parte interessata potrà adire il tribunale (il quale poi controllerà l'osservanza di questa procedura stragiudiziaria). ³⁶ *Fundum Titianum possides, de cuius proprietate inter me et te controuersia est, et dico praeterea uiam ad eum per fundum Sempronianum, quem tuum esse constat, deberi. Si uiam petam, exceptionem 'quod praeiudicium praedio non fiat' utilem tibi fore putauit, uidelicet quod non aliter uiam mihi deberi probaturus sim, quam prius probauerim fundum Titianum meum esse.* ³⁷ ... *item si eius fundi, quem tu possideas et ego proprium meum esse dicam, fructus condicere tibi uelim: quaesitum est an exceptio 'quod praeiudicium fundo partine eius non fiat' obstet an deneganda sit ... putat interuenire praetorem debere nec permittere petitori, priusquam de proprietate constet, huiusmodi iudicis experiri.* ³⁸ La traduzione originaria era: «Вообще, в преюдициях роль истца выполняет тот, кто имеет интенцию согласно тому, что им утверждается» («In generale, nei pregiudizi, la parte dell'attore la sostiene colui che ha *intentio* secondo quello che dichiara»).

Про
аттенцию!

Ю Ц И

Probabilmente, l'autore della correzione non era consapevole del fatto che nella decisione *stragiudiziaria* della controversia, anche se precedente ad un giudizio, non esiste ancora né attore, né convenuto, né *intentio*, la quale, fra l'altro, non è che una parte della formula, e quindi formulazione di una pretesa *giudiziaria*.

4. «*Compromissum*». — Il termine, e più precisamente la forma verbale *compromiseris* adoperata in D. 44.4.4.3 (Ulp. 76 *ad ed.*)³⁹, era resa, nella redazione originaria, con «ты заключил третейское соглашение» («hai stipulato un compromesso»). Dopo la revisione ciò è stato sostituito da «ты заключил мировое соглашение» («hai stipulato una *transazione*»). Tenendo conto che grazie a tale sostituzione tutto il passo ha perso senso, e l'opinione di Labeone in esso riportata è rimasta a mezz'aria, poiché lì si tratta per l'appunto di un *arbiter*, «третейский судья» — non si sa per quale ragione chiamato, nella stesura definitiva della traduzione, con uno strano nome «посреднический судья» («giudice intermediario») —, si può concludere che colui che ha fatto la correzione non percepiva la differenza — ovvia per ogni giurista — fra compromesso e transazione.

5. «*Deceptus in re*». — Adoperata nell'ultima frase di D. 44.1.7.1 (Paul. 3 *ad Plaut.*)⁴⁰, questa espressione non è suscettibile di una traduzione precisa e letterale in una lingua moderna, il che dipende dalla varietà, nel linguaggio giuridico romano, delle terminologie che designano l'uno o l'altro tipo d'inganno nei confronti di un minore, nonché i casi dell'«autoinganno» dello stesso. Ciononostante, le ricerche su questi termini, intraprese nella scienza romanistica, mettono in luce il significato dell'espressione che qui ci interessa. Nel passo sopramenzionato Paolo confronta, probabilmente, il *circumscriptus*, e cioè un minore, della cui inesperienza ha tratto profitto il contraente, e il *deceptus in re*, e cioè un minore che ha concluso un negozio svantaggioso per sé stesso, essendo divenuto vittima della *propria inesperienza*, senza alcuna malafede nel comportamento dell'altra parte. Se nella prima ipotesi sia al minore che al suo

³⁹ *Item quaeritur, si cum eo, a quo tibi sexaginta deberentur, compromiseris, deinde per imprudentiam poenam centum stipulatus fueris. Labeo putat conuenire officio arbitri iubere tantum tibi dari, quantum re uera debeatur, et, si non fiat, non uetare, ne quid amplius petatur ...* ⁴⁰ *... idem dicitur et si pro filio familias contra senatus consultum quis fideiusserit, aut pro minore uiginti quinque annis circumscripto: quod si deceptus sit in re, tunc nec ipse ante habet auxilium, quam restitutus fuerit, nec fideiusori danda est exceptio.* ⁴¹ Secondo l'opinione dominante, nel caso aveva luogo appunto questa *exceptio* (benché nel frammento in esame, così come nei *Digesti* in generale, non se ne faccia alcuna menzione), e non l'*exceptio doli* della quale ci si poteva giovare soltanto ove il comportamento del contraente fosse manifestamente doloso. Mentre il *dolus malus*, dai tempi di Aquilio Gallo, era vietato a tutti, la *circumscriptio*, meno grave, era proibita solo nei confronti dei minori (v. per tutti S. Di Salvo, «*Lex Laetoria*». *Minore età e crisi sociale tra il III e il II a.C.* [Napoli 1979] 44).

e. no

Γ^o a

fideiussore veniva concessa l'*exceptio legis Laetoriae*⁴¹, in quella seconda era applicata l'*in integrum restitutio*, la cui concessione non richiedeva la colpa del contraente col minore, ma presupponeva l'indagine e una valutazione discrezionale da parte del pretore di tutte le circostanze del caso (*causae cognitio*), dopodiché — qualora il provvedimento restitutorio venisse effettuato — risultava possibile la concessione di un'*exceptio* o di un'*actio*⁴².

Ciò considerato, la traduzione plausibile di *deceptus in re*, anche se poco letterale, sarebbe per me «понес ущерб вследствие своей неопытности» («leso a causa della propria inesperienza»), e proprio così era tradotto il termine originariamente. Nella stesura definitiva della traduzione questa espressione è stata invece sostituita con «обманут в самом предмете (обязательства)» («ingannato nello stesso oggetto [dell'obbligazione]»). Tale traduzione, puramente meccanica, offusca completamente la differenza fra le due ipotesi prospettate nel passo. Come sarebbe a dire: «essere ingannato nello stesso oggetto dell'obbligazione»? Quali sarebbero altre ipotesi dell'inganno, non riconducibili a questa definizione? E perché nel primo caso viene concessa un'*exceptio* mentre nell'altro una *restitutio in integrum*? Sembra impossibile trovare delle risposte a queste domande. Ritengo perciò che una traduzione moderna dei *Digesti* non possa essere una mera traduzione letterale, ma debba tener presenti le interpretazioni del testo generalmente accolte dalla dottrina romanistica.

Gli esempi qui esaminati non esauriscono tutti i casi in cui la correzione del curatore non solo risulta del tutto impropria, ma travisa persino il senso del testo latino o lo rende *tout court* incomprensibile⁴³. Si potrebbe menzionare anche un gran numero di correzioni, le quali, benché non incidano sul senso complessivo, non costituiscono affatto un miglioramento — dal punto di vista del linguaggio, sia giuridico che comune — della traduzione originaria: al contrario⁴⁴.

⁴² L'interpretazione pacifica nella dottrina (v. S. Di Salvo, «*Lex Laetoria*» cit. 44, 189, nt., 268, 272; E. Carrelli, *Decretum e sententia nella restitutio in integrum* [Bari 1938] 11 s.; P. Beretta, *L'annualità delle azioni pretorie nel diritto romano classico*, in *RISG.* 85 [1948] 383, nt. 63; G. Cervenca, *Studi vari sulla «restitutio in integrum»* [Milano 1964] 58 s., nt. 139; L. Raggi, *La restitutio in integrum nella cognitio extra ordinem. Contributo allo studio dei rapporti fra diritto pretorio e diritto imperiale in età classica* [Milano 1965] 361). Si discute solo se l'*in integrum restitutio* si estrinsecava al solito nella concessione stessa di un'*exceptio* o di un'*actio* (Beretta, Cervenca, Raggi), oppure presentava sempre un provvedimento in sé, emanato con un apposito *decretum restitutionis*, sulla base del quale veniva concesso poi un opportuno mezzo processuale (Carrelli). ⁴³ Non essendo possibile soffermarci su tutti i casi simili, in D. 44.1-5, mi limito solo alla loro indicazione: D. 44.1.3 pr.; D. 44.1.4; D. 44.2.7.2; D. 44.2.11 pr.; D. 44.2.29; D. 44.3.1; D. 44.3.4; D. 44.4.2.3; D. 44.4.17.2; D. 44.4.4.3. ⁴⁴ Alterazioni di questo tipo sono più sensibili in D. 44.1.17; D. 44.2.22; D. 44.2.28; D. 44.3.5; D. 44.4.1.3; D. 44.4.2.7; D. 44.4.4.8; D. 44.4.4.22; D. 44.4.4.23; D. 44.4.4.33. Esempi di una siffatta correzione «letteraria» potrebbero essere facilmente moltiplicati.

p. 16 12

12 12

Quando ci si chiede la ragione per cui in Russia appaiono traduzioni di testi giuridici romani di così bassa qualità, piene di imprecisioni e di errori, viene alla mente una schietta confessione dello stesso curatore della traduzione russa dei *Digesta*, storico, noto per le pubblicazioni in Russia delle fonti giuridiche romane: «Generalmente, — osservò nel suo intervento durante il IX Colloquio dei romanisti dell'Europa Centro-Orientale e dell'Asia (Novi Sad, 2002) —, gli storici per lungo tempo hanno sottovalutato talora ... la necessità di profonde conoscenze di diritto romano come tale, sicché non interpretavano sempre correttamente il linguaggio dei concetti e delle terminologie giuridici romani ... Neanche le traduzioni degli storici sono sempre contraddistinte da precisione, il che è spesso dovuto all'insufficiente conoscenza del diritto romano privato»⁴⁵.

Ebbene, quanto qui esposto conferma la bontà di questa osservazione: non ci si può occupare di diritto senza essere giuristi. In verità, nel collettivo dei traduttori e dei redattori dei Digesti erano presenti anche storici laureati in Giurisprudenza, il cui lavoro è degno della massima considerazione. Nondimeno, l'osservazione rimane valida. Ci si può soltanto augurare che le energie di alcuni improvvisati «giuristi», arbitrari correttori di traduzioni altrui, vengano indirizzate a mete diverse, in primo luogo a integrare opportune conoscenze storiche con indispensabili nozioni giuridiche.

Tomsk.

DANIIL TUZOV

⁴⁵ *Кофанов Л. Л. О значении русского перевода Дигест Юстиниана: некоторые проблемы интерпретации римской юридической терминологии // Сборник трудов Правного факультета у Новом Саду. Recueil des travaux. 38/1 том I (2004) / Одговорни уредници Ангун Маленица и Пјеранђело Каталано. Редакција Катерина Троћини и Данијел Тузов. Нови Сад, 2004. С. 49-51 (L.L. Kofanov, *Del significato della traduzione russa dei Digesta di Giustiniano: alcuni problemi dell'interpretazione della terminologia giuridica romana*, in *Miscellanea della Facoltà di Giurisprudenza a Novi Sad. Recueil des travaux 38/1 I* [2004], cur. A. Malenica, P. Catalano, red. C. Trocini, D. Tuzov [Novi Sad 2004] 49, 51).*